

contributo
unificato
OK TRIBUNO

1972/2014

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

Liquidazione
spese di
lite

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 7271/2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 11391/2008

Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO

- Presidente - Cron. 1972

Dott. ALFONSO AMATUCCI

- Consigliere - Rep. 313

Dott. ULIANA ARMANO

- Consigliere - Ud. 07/11/2013

Dott. PAOLO D'AMICO

- Consigliere - PU

Dott. MARCO ROSSETTI

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 7271-2008 proposto da:

CM X , SL

X , elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA NICENETO 67/69, presso lo studio dell'avvocato

MANTEGAZZA PAOLO, rappresentati e difesi

dall'avvocato ROSA VINCENZO giusta delega in atti;

- ricorrenti -

2013

contro

2051

COMUNE DI ROMA X , in persona del

Commissario Straordinario Dott. MM ,

elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO FRANCIA 182,

presso lo studio dell'avvocato NARDI SIMONETTA, che
lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato
LORUSSO ENRICO giusta delega in atti;

- controricorrenti -

nonchè contro

TA

TS

- intimati -

sul ricorso 11391-2008 proposto da:

TS X , in persona del legale
rappresentante pro tempore della società mandataria
S S.R.L. RC , elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 6, presso lo studio
dell'avvocato AZZONI CARLO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

SL , COMUNE DI ROMA, -

TA , CM ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 16/2007 del TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DISTACCATA DI OSTIA, depositata il
23/01/2007, R.G.N. 43/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;

udito l'Avvocato SIMONETTA NARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso incidentale assorbito il
ricorso principale;

CASSAZIONE.NET

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Nel 2004 la sig.ra MC convenne il Comune di Roma dinanzi al Giudice di pace di Ostia, allegando che:

- (-) l'11.4.2003 fu coinvolta in un sinistro stradale;
- (-) in conseguenza del sinistro il proprio autoveicolo modello "Ford KA" rimase danneggiato;
- (-) la causa del sinistro fu il difettoso funzionamento di un semaforo, il quale proiettava contemporaneamente luce verde in due direzioni tra loro ortogonali, creando così una insidia per gli automobilisti.

Concluse pertanto chiedendo la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni.

2. Il Comune si costituì e chiese di chiamare in causa la società cui aveva appaltato la manutenzione delle lanterne semaforiche, ovvero la S.T.A. s.p.a., alla quale domandò di essere tenuto indenne in caso di accoglimento della pretesa attorea.

Questa si costituì e, a sua volta, chiese di chiamare in causa la società TS s.r.l., alla quale aveva subappaltato la manutenzione dell'impianto che fu causa del sinistro.

Ambedue le società chiamate in causa si costituirono negando la propria responsabilità.

3. Nel giudizio intervenne volontariamente la sig.a LS, allegando che al momento del sinistro era trasportata sul veicolo condotto dalla sig.a MC, e che in conseguenza dell'urto aveva subito lesioni personali. Chiese perciò anch'essa la condanna del Comune di Roma al risarcimento del danno.

4. Il Giudice di pace di Ostia accolse la domanda dell'attrice e dell'intervenuta nei confronti del Comune di Roma e della STA, e condannò la TS a rifondere tanto al primo quanto alla seconda le somme che avessero versato alle due danneggiate.

Condannò altresì le parti soccombenti alla rifusione delle spese di lite.



5. Il Tribunale di Roma, in seguito ad appello dalla TS , riformò la sentenza di primo grado, riducendo sia il risarcimento accordato alla sig.a MC , sia le spese di soccombenza liquidate dal primo giudice in favore dell'attrice e dell'intervenuta.

6. Tale decisione è stata impugnata per cassazione dalle sigg.re MC e LS , per due motivi.

Hanno resistito con controricorso il Comune di Roma e la TS , la quale ha altresì proposto ricorso incidentale.

Non si è invece difesa in questa sede la STA s.p.a..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Tutte e due le appellanti col primo motivo di ricorso allegano che la sentenza impugnata è viziata da violazione di legge, ex art. 360 n. 3 c.p.c..

Espongono che il Tribunale ha liquidato le spese di soccombenza a favore di esse ed a carico delle parti soccombenti:

(-) in misura inferiore al minimo tariffario stabilito dal decreto ministeriale applicabile *ratione temporis* (ovvero il d.m. 8.4.2004 n. 127);

(-) in una unica cifra complessiva, senza indicare gli importi liquidati rispettivamente per spese, diritti ed onorari;

(-) riducendo immotivatamente le somme richieste nella *notula* depositata dai difensori in esito al giudizio di primo grado.

1.2. Nell'esame di tale doglianza è opportuno, per maggior chiarezza, premettere alcuni generali principi e regole operative cui il giudice di merito deve attenersi nella liquidazione delle spese di lite, per poi esaminare se nel caso di specie tali principi e regole siano stati rispettati dal Tribunale di Roma.

1.3. L'art. 75 disp. att. c.p.c. impone al difensore, al momento del passaggio in decisione della causa, di *"unire al fascicolo di parte la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all'articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita"*.



La nota delle spese di cui all'art. 75 c.p.c. non è vincolante per il giudice, il quale, nel condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese in favore di quella vittoriosa (art. 91, comma primo, c.p.c.), può tuttavia escludere la ripetizione delle spese ritenute eccessive o superflue (art. 92, comma primo, c.p.c.).

1.4. Le previsioni del codice di rito appena ricordate vanno integrate con quanto disposto dall'art. 60 r.d.l. 27.11.1933, n. 1578 (convertito, con modificazioni, in legge 22 gennaio 1934, n. 36), recante l'ordinamento della professione di avvocato (applicabile *ratione temporis* al presente giudizio, ai sensi dell'art. 1, comma 1, d. lgs. 1.12.2009 n.179, il quale ha sancito la permanenza in vigore perché "indispensabile" del suddetto provvedimento). L'art. 60, comma quarto, r.d.l. 1578/33 stabilisce che l'autorità giudiziaria deve contenere la liquidazione delle spese entro i limiti del massimo e del minimo fissati col decreto ministeriale di fissazione delle tariffe forensi.

Il successivo comma quinto, infine, consente al giudice di liquidare importi superiori al massimo od inferiori al minimo tariffario: nel primo caso, "*quando il pregio intrinseco dell'opera lo giustifichi*"; nel secondo caso, "*quando la causa risulti di facile trattazione*". La riduzione, tuttavia, non può essere inferiore alla metà (art. 4 l. 13.6.1942, n. 794).

Nell'una, come nell'altra ipotesi, la legge soggiunge che "*la decisione del giudice deve essere motivata*".

1.5. Dal blocco normativo appena riassunto discendono i seguenti corollari:

(a) quando il giudice liquida le spese secondo gli importi risultanti dalla *notula* ritualmente depositata, non è tenuto a particolari oneri di motivazione, salvo che la congruità di essa non sia stata specificamente contestata;

(b) quando, invece, il giudice ritiene di dovere avvalersi della facoltà di cui all'art. 92, comma primo, c.p.c. (e cioè escludere la ripetizione delle spese eccessive o superflue) ha l'onere di indicare:

(b') quali spese abbia inteso ridurre od escludere;

(b'') quali ragioni le rendano eccessive o superflue (*ex plurimis*, Sez. 3, Sentenza n. 18906 del 08/08/2013, Rv. 627506; Sez. 6-2, Ordinanza n.



7293 del 30/03/2011, Rv. 616898; Sez. L, Sentenza n. 4404 del 24/02/2009, Rv. 607744; Sez. 3, Sentenza n. 2748 del 08/02/2007, Rv. 594748; Sez. 5, Sentenza n. 13085 del 01/06/2006, Rv. 590723; Sez. L, Sentenza n. 11483 del 01/08/2002, Rv. 556533; Sez. 2, Sentenza n. 8160 del 15/06/2001, Rv. 547524; Sez. 1, Sentenza n. 6816 del 02/07/1999, Rv. 528207, e via risalendo sino alla sentenza "capostipite", rappresentata da Sez. 3, Sentenza n. 196 del 10/01/1966, Rv. 320386; vale la pena aggiungere che la contraria opinione, espressa isolatamente da Sez. 3, Sentenza n. 22347 del 24/10/2007, Rv. 599830, deve ritenersi superata dalla giurisprudenza successiva e comunque non convincente, soprattutto perché nella motivazione di quella sentenza la tesi qui rifiutata venne formulata senza il sostegno di alcuna motivazione);

(c) analogamente, il giudice avrà l'obbligo di motivare la propria decisione - ed in questo caso per espressa previsione di legge - quando ritenga di liquidare gli onorari in misura superiore al massimo od inferiore al minimo (Sez. L, Sentenza n. 564 del 12/01/2011, Rv. 615932; Sez. L, Sentenza n. 27804 del 21/11/2008, Rv. 605698).

1.6. Nel caso di specie, il Tribunale ha così motivato la propria decisione di riduzione delle spese di soccombenza liquidate dal giudice di primo grado: *"l'appello non merita accoglimento, salvo per (...) quanto riguarda la liquidazione delle spese, palesemente eccessiva e in violazione di legge"*.

Segue a tale affermazione una parte non rilevante ai nostri fini, e quindi il dispositivo, nel quale si legge: *"P.q.m. [il Tribunale] riduce la liquidazione delle spese a:*

- € 950 per la C e a
- € 840 per la S, oltre IVA e CAP".

Tale statuizione del giudice di merito è evidentemente irrispettosa dei principi elencati al § 1.5: sia di quello secondo cui la liquidazione non può avvenire in una somma globale, sia di quello secondo cui il dissenso del giudice dalle somme richieste con la *notula* o la liquidazione di importi inferiori al minimo tariffario dev'essere espressamente motivata.



1.7. Il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata ne giustifica la cassazione: tuttavia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sarebbe superfluo rinviare la causa ad altra sezione del Tribunale di Roma. E' dunque possibile esaminare nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., quale debba essere la misura delle spese di soccombenza del giudizio di primo grado spettanti *in iure* a ciascuna delle due ricorrenti (come già ripetutamente ritenuto da questa Sezione della Corte: da ultimo, con la sentenza 19.12.2013 n. 3304, non massimata). A tale esame saranno dedicati i §§ che seguono.

2. Le spese di lite spettanti alla sig.a MC

2.1. Il difensore della sig.a MC, in esito al giudizio di primo grado, depositò una nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c. non conforme alle prescrizioni del d.m. 8.4.2004 n. 127.

La *notula*, infatti, così come trascritta nel nono foglio del ricorso¹, è stata calcolata in base agli importi previsti dal suddetto decreto per le cause di valore compreso tra 2.600,01 a 5.200 euro.

Tuttavia la misura dei diritti e degli onorari va determinata con riferimento al valore della causa determinato ai sensi del codice di rito (art. 6, comma 1, d.m. 127/04). Tale norma, secondo la giurisprudenza di legittimità, va intesa nel senso che ove la domanda attorea sia accolta, il valore si determina in base al *decisum*; ove, per contro, sia rigettata, il valore della causa si determinerà in base al *disputatum*, ovvero alla domanda attorea (*ex plurimis*, Sez. 1, Sentenza n. 10997 del 14/05/2007, Rv. 597415; Sez. 1, Sentenza n. 5381 del 11/03/2006, Rv. 587441).

Nel caso di specie, la domanda attorea venne accolta ed il Comune di Roma condannato a pagare alla sig.a MC la somma di euro 2.582: dunque i diritti andavano calcolati in base ai valori previsti per lo scaglione compreso tra 1.001 e 2.600 euro, di cui alla Tabella "B" allegata al d.m. 8.4.2004 n. 127.

¹ Le pagine del ricorso non sono numerate.



Di ciò del resto si mostra consapevole la stessa ricorrente, allorché essa stessa indica quali tariffe applicabili quelle relative alle cause comprese tra 1.001 e 2.600 euro (così il ricorso, ottavo foglio, ultimo capoverso).

Deve dunque escludersi che la liquidazione delle spese di soccombenza del giudizio di primo grado possa determinarsi in base alla nota spese depositata dal procuratore della ricorrente dinanzi al giudice di pace. Occorre, di conseguenza, provvedere ad una nuova liquidazione di tali spese.

2.2. Ai fogli 11 e 12 del ricorso la sig.a MC ha chiesto la liquidazione delle spese di lite qui riassunte, per maggior chiarezza, nella seguente tabella:

Spese richieste dalla sig.a MC		
Diritti		
N.	Prestazione	Compenso
1	posizione archivio	45
2	disamina	11
3	atto di citazione	45
4	autentica della firma	11
5	versamento del contributo	11
6	iscrizione della causa a ruolo	11
7	costituzione	11
8	esame scritti difensivi controparti (tre)	69
9	esame documentazione prodotta dalle controparti (tre)	69
10	comparsa conclusionale	45
11	esame dell'ordinanza sulla competenza per territorio	11
12	formazione del fascicolo e dell'indice	11
13	partecipazione alle udienze (6)	138
14	consultazioni con la cliente	45
15	corrispondenza informativa	45



16	notifica della citazione	11
17	esame della relata	11
18	intimazione testimoniale	11
19	assistenza alle prove (tre)	69
20	richiesta del rapporto della polizia municipale	11
21	esame delle prove	11
22	precisazione delle conclusioni	45
23	esame delle conclusioni di controparte (tre)	135
24	redazione nota spese	23
Totale diritti		905
Onorari		
25	studio della controversia	75
26	consultazioni con la cliente	40
27	ispezione dei luoghi e ricerca documenti	30
28	costituzione in mora	100
29	redazione atto introduttivo	60
30	partecipazione alle udienze (quattro)	100
31	assistenza alle prove (tre)	180
32	redazione note conclusive	155
33	discussione	75
Totale onorari		815
Totale generale		1.720

2.3. Le richieste della ricorrente sopra elencate non sono del tutto conformi a diritto.

Per quanto attiene ai "diritti di avvocato", non sono dovute (in tutto od in parte, per quanto si dirà) le voci:

- esame della documentazione prodotta dalle controparti;
- esame dell'ordinanza sulla competenza per territorio;



- corrispondenza informativa.

Per quanto attiene, invece, agli "onorari di avvocato", in primo luogo ed in linea generale deve osservarsi che nel nostro caso questi dovranno essere liquidati nella misura minima prevista dalla tariffa. La controversia ha avuto infatti ad oggetto una fattispecie tipicamente seriale, che non presentava alcuna difficoltà né teorica, né pratica.

Nel merito, rispetto alla pretesa della ricorrente non sono dovute (in tutto od in parte, per quanto si dirà) le voci:

- ispezione dei luoghi e ricerca dei documenti;
- costituzione in mora;
- discussione.

Ciò per le ragioni che seguono.

2.4. La voce "esame della documentazione prodotta dalle controparti", di cui al n. 9 nella tabella che precede, è stata illegittimamente triplicata, in base evidentemente al presupposto che fosse dovuta per ciascuna delle altre parti in causa. m

Ciò non è corretto, in quanto la voce n. 12 della tariffa professionale forense contenuta nella Tabella B allegata al d.m. d.m. 8.4.2004 n. 127, prevedendo che il "diritto" per l'esame della documentazione della controparte debba essere liquidato in misura fissa, impone, in sede di liquidazione, di prescindere dalla considerazione del numero dei documenti esaminati, come già ritenuto da questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 6055 del 13/11/1982, Rv. 423760).

Tale conclusione è corroborata dal rilievo che il legislatore, nel disciplinare in due distinte voci della tariffa il diritto dovuto - rispettivamente - per l'esame degli scritti e della documentazione prodotti da controparte, solo per i primi ha avvertito la necessità di precisare che il diritto è dovuto "per ognuno", e cioè per l'esame di ogni scritto.

Allo stesso modo, nella relazione allegata al d.m. 127/04 si precisa (pag. 54 della Gazz. uff. 18.5.2004 n. 95/L, suppl. ordinario) che soltanto per l'esame degli scritti di controparte si è voluto precisare che il diritto sia dovuto per ciascuno scritto esaminato.

Per la voce in esame sono pertanto dovuti euro 23 in luogo di euro 69.



2.5. La voce "esame dell'ordinanza sulla competenza per territorio" (n. 11 nella tabella che precede) non è dovuta, in quanto del tutto estranea alla Tabella B allegata al d.m. 127/04.

La voce n. 15 della Tariffa infatti subordina il compenso all'esame del *"dispositivo di ogni sentenza, decreto o ordinanza"*. La circostanza che siano stati accomunati in una unica voce i decreti, le ordinanze e le sentenze, così come il chiaro riferimento al "dispositivo" di tali provvedimenti, rendono evidente che il diritto è dovuto solo per l'esame di provvedimenti che abbiano un contenuto decisorio, perché altrimenti mancherebbe un "dispositivo" in senso tecnico da esaminare.

Nel caso in esame, invece, la ordinanza del giudice di pace "sulla competenza" è stato un mero provvedimento ordinatorio, revocabile, insuscettibile di passare in giudicato.

2.6. La voce "corrispondenza informativa" (n. 15 della tabella che precede) non è dovuta, mancando agli atti - il cui esame è consentito a questa Corte in considerazione della natura del vizio denunciato - qualsiasi prova od indizio che avvocato e cliente abbiano scambiato tale corrispondenza.

Deve quindi trovare applicazione il principio pacifico secondo cui l'esigibilità dei diritti spettanti per la corrispondenza informativa previsti dall'art. 22 della Tabella B allegata alla tariffa professionale di cui al d.m. 127/04 "presuppone necessariamente la documentazione e, comunque, la prova non equivoca dell'effettività della prestazione professionale, la quale non può farsi derivare dalla sola esistenza del rapporto di clientela, questo non implicando necessariamente ed indefettibilmente un'attività informativa diversa dalle consultazioni con il cliente" (così Sez. 2, Sentenza n. 344 del 10/01/2011, Rv. 616386; nello stesso senso, Sez. L, Sentenza n. 13893 del 23/07/2004 (Rv. 574942); Sez. L, Sentenza n. 13539 del 15/09/2003, Rv. 566867; Sez. 3, Sentenza n. 738 del 23/01/2002, Rv. 551751; Sez. L, Sentenza n. 6283 del 12/12/1985, Rv. 443392).

Vale la pena aggiungere che la diversa opinione manifestata da Sez. L, Sentenza n. 21841 del 17/10/2007, Rv. 599551, non fa sussistere in realtà alcun contrasto giurisprudenziale, in quanto essa venne formulata



limitatamente all'assistenza giudiziale prestata nelle cause soggette al rito del lavoro.

2.7. La voce "ispezione dei luoghi e ricerca dei documenti", di cui al n. 27 della tabella che precede, non è dovuta in quanto non sussiste prova alcuna dell'effettivo compimento né di alcuna ispezione, né di alcuna ricerca.

2.8. La voce "costituzione in mora", di cui al n. 28 della tabella che precede non è dovuta per due ragioni: sia perché non prevista dalla Tabella "A", Sezione I, allegata al d.m. 127/04, che disciplina gli onorari di avvocato dovuti per le cause avanti ai giudici di pace; sia soprattutto perché comunque superflua, posto che l'attrice domandò al giudice di merito il risarcimento di un danno causato dal fatto illecito, per il quale il debitore è in mora *ipso facto* dal giorno dell'illecito, senza bisogno di alcun atto di costituzione in mora (art. 1219, comma 2, n. 1, c.c.).

2.9. Spettano dunque alla sig.a MC , a titolo di rifusione delle spese di lite sostenute nel primo grado del presente giudizio:

(A) per i diritti di avvocato, l'importo di **euro 803** [ovvero euro 905-(46+11+45)];

(B) per gli onorari di avvocato, l'importo di **euro 610** [ovvero euro 815-(100+30+75)].

A tali importi dovrà essere aggiunto l'ammontare delle spese esenti (euro 18,18), la cui spettanza non è mai stata in contestazione nel presente giudizio.

3. Le spese di lite spettanti alla sig.a LS .

3.1. Al foglio 12 del ricorso la sig.a LS ha chiesto la liquidazione dei medesimi diritti ed onorari chiesti dall'altra ricorrente, con esclusione unicamente di cinque voci concernenti altrettanti "diritti di avvocato": e cioè quelli dovuti per la notifica, l'intimazione testimoniale, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, la richiesta del rapporto alla polizia municipale.



Anche le richieste della ricorrente, sig.a Laura Siroti, non sono conformi a diritto.

3.2. In primo luogo, infatti, v'è da rilevare che il giudice di pace accolse la domanda risarcitoria della sig.a LS nella misura di euro 1.500.

Pertanto, in virtù del principio già esposto *supra*, § 2.1, la misura dei diritti e degli onorari spettanti alla ricorrente va determinata in base allo scaglione di valore compreso tra 600,01 e 1.600 euro: del che si mostrò edotto lo stesso avvocato della ricorrente, PM, il quale nel depositare la *notula* dinanzi al giudice di pace individuò correttamente lo scaglione di valore applicabile (cfr. il ricorso, p. 10).

Tutti gli importi posti a base del calcolo delle spese dovute alla sig.a LS, di cui a pag. 12 del ricorso, andranno pertanto rideterminati in base alla tariffa prevista per lo scaglione inferiore.

3.3. In secondo luogo, varranno anche per la domanda della sig.a LS le osservazioni già svolte *supra*, §§ da 2.3 a 2.9, con riferimento alle analoghe richieste formulate dalla ricorrente sig.a MC.

V'è solo da aggiungere che dalla liquidazione richiesta dalla sig.a LS vanno detratti i diritti richiesti per "esame della relata" (n. 14 di cui alla tabella che precede), non avendo ovviamente la parte intervenuta notificato alcun atto alle controparti.

3.4. La misura dei diritti e degli onorari richiesti dalla sig.a LS è riassunta, per maggior chiarezza, nella seguente tabella:

Spese dovute alle sig.a LS			
Diritti			
N.	Prestazione	Compenso	
		Richiesto	Dovuto
1	posizione archivio	45	39
2	disamina	11	10
3	atto di intervento	45	39
4	autentica della firma	11	10



5	costituzione	11	10
6	esame scritti difensivi controparti (tre)	69	57
7	esame documentazione prodotta dalle controparti (tre)	69	19
8	comparsa conclusionale	45	39
9	esame dell'ordinanza sulla competenza per territorio	11	non dovuto
10	formazione del fascicolo e dell'indice	11	10
11	partecipazione alle udienze (6)	138	114
12	consultazioni con la cliente	45	39
13	corrispondenza informativa	45	non dovuto
14	esame della relata	11	non dovuto
15	assistenza alle prove (tre)	69	57
16	esame delle prove	11	10
17	precisazione delle conclusioni	45	39
18	esame delle conclusioni di controparte (tre)	135	117
19	redazione nota spese	23	19
Totale diritti		850	628
Onorari			
20	studio della controversia	75	55
21	consultazioni con la cliente	40	30
22	ispezione dei luoghi e ricerca documenti	30	non dovuto
23	costituzione in mora	100	non dovuto
24	redazione atto di intervento	60	45
25	partecipazione alle udienze (quattro)	100	80
26	assistenza alle prove (tre)	180	105
27	redazione note conclusive	155	150
28	discussione	75	non dovuto



Totale onorari	815	465
Totale generale	1.093	

3.3. Spettano dunque alla sig.a LS , a titolo di rifusione delle spese di lite sostenute nel primo grado del presente giudizio:

(A) per i diritti di avvocato, l'importo di **euro 628**;

(B) per gli onorari di avvocato, l'importo di **euro 465**;

e così in totale euro 1.093. A tale importo vanno aggiunte le spese documentate, pari ad euro 3,25.

4. Sugli importi dovuti alle due ricorrenti, e come sopra liquidati, dovranno essere aggiunte:

- le spese generali di cui all'art. 14 d.m. 127/04;
- l'imposta sul valore aggiunto ed i contributi previdenziali dovuti secondo la normativa fiscale e previdenziale vigente *ratione temporis*.

4.1. La condanna alla rifusione delle spese di primo grado in favore delle odierne ricorrenti va pronunciata unicamente nei confronti del Comune di Roma e della STA - TA

Soltanto queste due persone giuridiche, infatti, nel giudizio di primo grado vennero condannate alla rifusione delle spese nei confronti dell'attrice e dell'intervenuta, né queste ultime hanno proposto ricorso avverso la statuizione con cui si è escluso l'obbligo della TS di rifondere loro le spese di lite.

4.2. Infine, va rilevato che nessuna richiesta di distrazione delle spese è stata reiterata in questa sede. Tale omissione deve far presumere una rinuncia ad essa, secondo quanto già ritenuto - sia pure in diversa fattispecie - da Sez. L, Sentenza n. 5850 del 08/10/1983, Rv. 430697. La condanna dunque andrà pronunciata a favore delle parti sostanziali, senza distrazione in favore dei legali che le rappresentarono in primo grado.

4.3. Il secondo motivo del ricorso principale resta assorbito.



5. Il ricorso incidentale della TS

5.1. La società TS s.r.l. ha proposto ricorso incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in base a due motivi.

Col primo lamenta il vizio di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto sussistere una responsabilità della stessa TS ; col secondo lamenta la nullità processuale (art. 360, n. 4, c.p.c.) nella parte in cui la sentenza impugnata non avrebbe preso in esame il motivo d'appello concernente la stima del danno liquidato alla sig.a LS ².

5.2. Il ricorso è manifestamente inammissibile, per mancanza del quesito di diritto con riferimento al secondo motivo, e della chiara indicazione del "fatto controverso" con riferimento al primo motivo, secondo le previsioni dell'art. 366 bis c.p.c..

6. Le spese dei giudizi di appello e di legittimità.

5.1. Sussistono valide ragioni per compensare integralmente tra le parti sia le spese del giudizio di appello, sia le spese del giudizio di legittimità.

5.2. La prima di tali ragioni è che sia la sig.a C che la sig.a S hanno domandato in primo grado la rifusione di spese di lite quantificate rispettivamente in euro 3.598 e 2.501.

Si è visto tuttavia come i rispettivi crediti fossero inferiori di oltre la metà rispetto a quanto preteso (1.413 euro per la sig.a C , 1.093 per la sig.a S).

Troverà dunque applicazione il tradizionale principio, secondo cui lo iato tra *petitum* e *decisum* può costituire un valido motivo per la compensazione delle spese, in base alla massima d'esperienza secondo cui meno esose pretese del creditore favoriscono di norma l'adempimento spontaneo del debitore, e di conseguenza evitano la necessità della lite.

² Indicata nel controricorso come "AS ", deve ritenersi per evidente *lapsus calami*.



5.3. La seconda di tali ragioni è che l'attrice e l'intervenente in primo grado, pur trovandosi in una posizione processuale unica, hanno scelto senza ragioni apparenti di agire separatamente munendosi ciascuna di un legale diverso, così aggravando ingiustificatamente il costo del processo.

P.q.m.

la Corte di cassazione, visto l'art. 384, comma secondo, c.p.c.:

-) cassa *in parte qua* la sentenza impugnata e, decidendo nel merito:

-) condanna il Comune di Roma e la STA - TA

s.p.a., in solido, al pagamento in favore della sig.a MC, a titolo di rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, della somma di euro 803 per diritti di avvocato, euro 610 per onorari di avvocato, euro 18,18 per spese esenti; oltre IVA, contributo previdenziale e spese generali ex art. 14 d.m. 127/04;

-) condanna il Comune di Roma e la STA - TA

s.p.a., in solido, al pagamento in favore della sig.a LS, a titolo di rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, della somma di euro 628 per diritti di avvocato, euro 465 per onorari di avvocato, euro 3,25 per spese esenti; oltre IVA, contributo previdenziale e spese generali ex art. 14 d.m. 127/04;

-) dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese del grado di appello e di quello di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 7 novembre 2013.

Il consigliere estensore

(Marco Rossetti)

Il Presidente

(Libertino Alberto Rosso)

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 29 GEN. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA